



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI

Approvato dal C.C. con deliberazione n. 25 del 18/04/2006  
Approvato dalla Regione Piemonte con det. dir. n. del  
Esecutivo dal

### NORME DI CARATTERE GENERALE

#### ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco allegato, derivante dagli atti depositati presso il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte e della Valle d'Aosta e riconosciuti tali da sentenza commissariale n. 299 del 15.2.1985, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali, ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n. 1766.
2. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

#### ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle proprietà originarie del territorio comunale di Malesco sono il "legnatico" ed il "pascolo".

#### ART. 3 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti e/o originari, ai sensi del vigente regolamento anagrafico, nel Comune di Malesco.
2. Il territorio del Comune di Malesco, ai fini del riconoscimento del diritto di uso civico, si considera suddiviso nei tre comuni censuari originari di "Malesco Capoluogo", "Comune Censuario di Zornasco" e "Comune Censuario di Finero" e gli utenti hanno diritto di godimento degli usi civici unicamente nel territorio del rispettivo comune censuario d'origine o di residenza.
3. Si allega l'elenco dei terreni comunali che catastalmente sono individuati con la tipologia di "bosco" e di "pascolo", con ripartizione per ogni singolo comune censuario di riferimento.

#### ART. 4 – REGIME GIURIDICO

1. Ai sensi degli artt. 8 e 12 della legge 16.6.1927 n.1766, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale competente.
2. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:

- a. la conduzione di alpeggi e strutture agricole ad essi collegate
  - b. la realizzazione di infrastrutture sportive
  - c. ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali
3. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancazione e di legittimazione.
4. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante coordinatore degli stessi e dei relativi proventi, in riferimento a quanto disposto dalla legge 16.6.1927 n. 1766.

## USO CIVICO DI LEGNATICO

### ART. 5 – USO CIVICO DI LEGNATICO

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del piano di assestamento forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali, regionali e, limitatamente alla Val Portajola, al Piano Direttore del Parco Nazionale della Val Grande.

Tale diritto si articola in tre forme:

#### A. raccolta a titolo gratuito di legna secca:

1. A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 13. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
2. Alle associazioni agricole locali per la gestione di attività agro-silvo-pastorali nella raccolta di legna secca per la produzione di energia elettrica da biomasse.
3. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

#### B. Assegnazione a titolo gratuito di piante ad uso fuocatico:

1. Utenti che operano a tagli selettivi all'interno e nelle fasce adiacenti i corsi d'acqua non demaniali, nelle fasce adiacenti piste tagliafuoco e sentieri di notevole frequentazione.
2. Alpigiani che aderiscano a piani di recupero secondo le modalità sancite all'art. 15 comma 2 e limitatamente alla superficie oggetto di recupero.
3. Il Comune si riserva di valutare assegnazione a titolo gratuito per le Associazioni No Profit presenti ed operanti sul territorio comunale per finalità pubbliche.
4. Per le modalità di assegnazione valgono i principi dell'art. 5 lett. C commi 2, 3 e 5.

#### C. assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:

1. Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname uso fuocatico. Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare di fatto costituito.
2. Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche, gravemente lesionate o che creino potenziale pericolo di caduta su strade, case, ecc. o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e

----- pag. 2

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di assestamento forestale.

3. E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio.
4. Unitamente all'istanza di assegnazione di legna da ardere, i richiedenti devono effettuare, presso la tesoreria comunale, un deposito cauzionale pari alla metà dell'importo dovuto, a garanzia del rispetto di tutti gli adempimenti connessi alla richiesta ed alla conseguente assegnazione. La restituzione della cauzione avverrà dopo la presentazione da parte del Corpo Forestale dello Stato del "collaudo informale" di tutte le assegnazioni ad uso fuocatico.
5. Le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno. L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, invia tutte le istanze al Corpo Forestale dello Stato che procede alle operazioni di martellata, assegno e stima.
6. In caso di rinuncia all'assegnazione la cauzione versata verrà trattenuta dall'Ente proprietario a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica. L'Ente si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte a supporto della rinuncia e se dovessero essere riscontrati motivi non collegati a condizioni di forza maggiore, agli interessati non saranno concesse altre assegnazioni di legname per il periodo di anni uno (tale esclusione è estesa a tutto il nucleo familiare del richiedente).
7. Le utilizzazioni di legname ad uso fuocatico devono essere obbligatoriamente concluse entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione stessa.
8. Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione

**D. assegnazione a titolo oneroso del legname per usi diversi dal "fuocatico":**

1. Ai cittadini residenti nel Comune di Malesco, senza alcuna distinzione del comune censuario originario di appartenenza, può essere concesso:
  - a) legname deperiente o secco, anche nei casi in cui si renda necessario assegnare legname ai richiedenti di assegnazioni ad uso fuocatico qualora non sia disponibile materiale all'interno del comune censuario di competenza.
  - b) legname da opera o per altre esigenze di natura artigianale.
2. Si darà corso alle assegnazioni in base alle reali disponibilità di materiale riscontrate dal Corpo Forestale dello Stato, il quale esprimerà anche le stime tecniche delle singole attribuzioni di materiale.
3. Le istanze relative alle assegnazioni di tipo "D" potranno essere presentate fino al 31 ottobre di ogni anno. Quelle che perverranno successivamente a tale data verranno tenute in considerazione a valere sull'esercizio successivo.

- E. Ai cittadini residenti ed alle Associazioni No Profit presenti e operanti sul territorio comunale è altresì concessa la possibilità di ottenere, a titolo gratuito, un'assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà, nei casi di eventi calamitosi o di forza maggiore, comunque non collegati ad azioni volontarie del proprietario o per la realizzazione dei tetti con copertura tradizionale. In tali situazioni l'istanza del titolare deve essere corredata da documentazione tecnica riguardante la quantificazione del materiale richiesto.**



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

## TERRITORIO BOSCHIVO

### ART. 6 – GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO

1. La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta alle prescrizioni del piano di assestamento ed ai vincoli delle leggi in materia forestale nazionali e regionali e, limitatamente alla Val Portajola al Piano Direttore del Parco Nazionale della Val Grande.
2. Gli aspetti tecnici gestionali sono demandati al Corpo Forestale dello Stato, Ente specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze.
3. L'Amministrazione comunale, in base alle disposizioni dell'art. 6 della legge regionale n. 57 del 4.9.1979, provvede ad accantonare una quota (variabile dal 15% al 30%) degli introiti della vendita dei lotti di legname di alto fusto, per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di assestamento, il Comune stila un piano delle migliorie da apportare al patrimonio silvo-pastorale suddividendole in tre categorie: 1) migliorie al bosco - 2) migliorie al pascolo - 3) migliorie alla viabilità.
4. Per quanto concerne l'accantonamento riferito a lotti ubicati in zona gravata da uso civico (come da elenco allegato) si stabilisce di redigere annualmente un piano di riparto e di utilizzo delle quote da destinare alle migliorie previste per ogni singolo comune censuario. Per l'utilizzo di tali quote verrà di volta in volta concordato un progetto fra il Comune ed il Corpo Forestale dello Stato.
5. Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari previsti nel vigente Piano di assestamento non precludono in alcun modo il godimento dei diritti di uso civico.
6. I tagli straordinari (piste da sci, impianti di risalita, strade ecc.) che prevedono un cambio di destinazione d'uso del suolo, dovranno essere autorizzati dai competenti organi regionali.

### ART. 7 – GESTIONE GENERALE DEL TERRITORIO BOSCHIVO

1. Il Comune di Malesco predisporre, entro il 31 ottobre di ogni anno un piano di utilizzo e di gestione riguardante l'alienazione di lotti boschivi di alto fusto, i quantitativi di legname da attribuire ad uso focatico, il riparto e l'utilizzo dei proventi derivanti dalla alienazione dei lotti boschivi per la quota che insiste su terreni gravati da uso civico (con contestuale individuazione del comune censuario di competenza) e delle quote riferite alle migliorie boschive. Tale piano annuale risulta uno stralcio al "piano di assestamento del patrimonio silvo-pastorale" in cui trovano elencazione i boschi comunali, le tipologie colturali e le superfici specifiche di ogni singolo bene o raggruppamento di particelle.
2. Il piano annuale di cui al comma precedente risulta necessario ai fini di una programmazione delle entrate riferite al bilancio dell'esercizio successivo.

## USO CIVICO DI PASCOLO

### ART. 8 – DIRITTO DI PASCOLO

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo si specifica che utente è l'allevatore che mantiene il proprio bestiame sul territorio del Comune censuario per tutto l'anno



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare nel territorio del Comune censuario.

2. Gli utenti, come specificati al comma precedente, vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli comunali, che possono utilizzare a titolo gratuito.

## ART. 9 – SUDDIVISIONE DEI COMPENSORI DI PASCOLO

1. Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici, viene suddiviso nei seguenti comprensori:
  - A. Compensorio di pascolo **Val Loana** a favore della popolazione residente di Malesco capoluogo, con gli alpeggi: Alpe Patqueso (Pet Quees), Ajarina (Ejerine), le Cascine (le Chesine), Alpe Loana (Luane), Forcola (Furcule), Alpe Fornaci (i Furnas).
  - B. Compensorio di pascolo **Alta Val Loana** a favore della popolazione residente di Malesco capoluogo, con gli alpeggi: Alpe Corte Nuovo (Cur Neuv), Corte Vecchio (Cur Vecc), Scaredi (Schereed), Terza (in Terze).
  - C. Compensorio di pascolo **Val Portajola** a favore della popolazione residente di Malesco capoluogo, con gli alpeggi: Alpe La Balma (la Balme), Boschelli (Buschitt), Portajola (i Ziid), Campo di Sopra (Camp da Sure), Campo di Sotto (Camp da Sutt), Riazzioli (Riazzei), Straolgio (Stravouz).
  - D. Compensorio di pascolo **Zornasco** a favore della popolazione residente nel Comune Censuario di Zornasco, con gli alpeggi: Alpe Crotte (i Crott), Crotetto (Crutett), Corte Vecchio di Zornasco (Curt Vecc da Zurnasc), Rialone (Rialun), Caserino delle Pulci (Caserin di Pilas).
  - E. Compensorio di pascolo **Valle di Finero** a favore della popolazione residente nel Comune Censuario di Finero, con gli alpeggi: Oro di Giove (Or da Zu), Campo di Finero (in Camp), Corte Chiuso (Curtcius), Cortevero (Curtver), Druzzo (Druzz), Orsera di Finero (in Urseria), Cageno (Cagen).
  - F. Compensorio di pascolo **La Cima** a favore della popolazione residente nel Comune di Malesco capoluogo, con gli alpeggi: Alpe Cortino (Curtin), Pian Za, Grup, Orsera (Urserie), Oro (Er), Lorenzo (Laurenz), Civeda (Ciueed).
2. per i pascoli la cui superficie è in parte privata l'applicazione dell'uso civico è limitata alla proprietà comunale.

## ART. 10 CARICHI PASCOLIVI

1. Il degrado delle superfici pascolive all'atto della stesura del presente regolamento e le relative variabilità legate alla reimplementazione dell'attività dell'alpeggio non permettono la definizione diretta tra superficie a pascolo e numero di capi.
2. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:
  - bovino adulto (di età superiore ai 2 anni) = **1 U.B.A.**



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

- manza (da 6 mesi ai 2 anni di età) = **0,6 U.B.A.**
  - ovini e caprini = **0,15 U.B.A.**
3. I carichi massimi di bestiame per ogni singolo comprensorio di pascolo, in relazione a quanto citato nel comma 1 sono stabiliti annualmente dalla Commissione Pascoli di cui all'art. 14.

## ART. 11 – STAGIONE PASCOLIVA

1. Il pascolo ad altitudine compresa tra i 500 ed i 1.500 mt. può esercitarsi unicamente dal **1° marzo al 31 ottobre** e ad altitudine superiore ai 1.500 mt. dal **1° giugno al 30 settembre**, salvo diversa prescrizione regionale.
2. Coloro che non si attengono alle date sopra indicate sono puniti ai sensi delle vigenti leggi in materia.

## ART. 12 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

1. I soggetti di cui all'art. 8 – 1° comma – devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame - indicazione del comprensorio di pascolo), entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
2. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
3. Il Comune, sulla base delle indicazioni della commissione pascoli di cui al successivo articolo 14, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascun comprensorio.
4. Gli utenti di uso civico possono utilizzare gratuitamente i pascoli comunali ubicati nel comune censuario a cui fa riferimento la residenza anagrafica.
5. Gli utenti residenti in Malesco che monticano il proprio bestiame in comprensorio differente da quello in cui hanno diritto di uso civico, devono corrispondere al Comune il canone di "fida pascolo" per ogni capo monticato. Con specifico atto deliberativo, l'Amministrazione comunale può disporre che gli utenti di cui sopra siano esonerati dal pagamento del canone, per motivazioni di carattere generale connesse all'ormai ridotta attività agricola svolta sul territorio di Malesco.
6. Il Comune di Malesco, ai sensi dell'art. 15 comma 4 può derogare al pagamento dei canoni a favore degli utenti che possono operare un recupero pascolo quantificato nel Piano di Recupero della stessa entità del canone non corrisposto.

## ART. 13 – PASCOLO OVICAPRINO ED EQUINO

1. Per il bestiame ovino e caprino è vietato il pascolo nelle zone di bosco. Per la stessa specie il pascolo di greggi, nelle aree pascolabili comunali, è subordinato, previa istanza, a specifica e temporanea autorizzazione del Sindaco, nella quale saranno indicate località e periodo di pascolo, anche in modificazione di quanto richiesto.
2. Per il pascolo equino è fissata in un numero massimo di 3 capi la capacità di ogni alpeggio. Per tale specie e per un numero di capi superiore a 3, considerate le sue caratteristiche, il pascolo libero è vietato. I capi in eccedenza a tale numero dovranno essere custoditi in recinti, la cui realizzazione dovrà essere subordinata a temporanea autorizzazione comunale.



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

3. Il pascolo caprino, ovino ed equino o di altra qualsivoglia specie non bovina, può essere interdetto su di alcune superfici con provvedimento dell'Amministrazione Comunale sentito il parere della Commissione Pascoli.

## ART. 14 - COMMISSIONE PASCOLI

1. E' istituita la commissione pascoli che si riunisce due volte all'anno e precisamente:
  - In primavera, entro e non oltre il 31 marzo, al fine di affidare i comprensori di pascolo, le eccedenze di pascolo di uso civico e predisporre i piani di recupero di cui all'art. 15.
  - In autunno al fine di effettuare una valutazione consuntiva della stagione di pascolo e verificare l'attivazione dei piani di recupero di cui all'art. 15.
2. La commissione è formata da:
  - a) un rappresentante dell'Amministrazione comunale
  - b) un rappresentante del Parco Nazionale della Val Grande
  - c) il responsabile del servizio comunale
  - d) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato
  - e) un rappresentante del Comando Territorio Ambiente del CTA del Parco Nazionale della Val Grande
  - f) un rappresentante per ogni comprensorio di pascolo o dei comitati frazionali ove esistenti
  - g) un rappresentante di categoria (Coldiretti, etc.)
  - h) un esperto in materia di pascoli (agronomo, naturalista, dott. in scienze forestali, etc.)
  - i) un rappresentante della ex A.S.F.D. (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali).
3. La commissione riveste parere tecnico consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale in materia di gestione dei comprensori di alpeggio.
4. Per la partecipazione alla Commissione non è previsto alcun compenso né gettone.

## ART. 15 – RECUPERO DELLA SUPERFICIE PASCOLIVA

1. Il presente regolamento disciplina ed incentiva il recupero della superficie pascoliva in relazione all'abbandono degli alpeggi.
2. Ogni anno entro e non oltre il 31 marzo la Commissione Pascoli definirà, in base alle richieste in tal senso pervenute, le modalità tecnico-gestionali necessarie per il recupero attraverso la realizzazione di un Piano di Recupero dedicato per ogni intervento. Tale Piano prevederà un'area di recupero che verrà definita congiuntamente tra allevatori e Commissione Pascoli e delimitata con il Sistema GPS (Global Position System) al fine di verificarne i risultati.
3. Il Piano di Recupero potrà avere anche durata pluriennale con interventi che dovranno essere realizzati annualmente.
4. Il Comune di Malesco può derogare al pagamento dei canoni di cui agli art. 12 comma 5, 16 comma 4, artt. 19 comma 2 e art. 20 a favore degli utenti che possono operare un recupero pascolo quantificato nel Piano di Recupero della stessa entità del canone non corrisposto.
5. Il Comune di Malesco, sentita la Commissione Pascoli ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili potrà finanziare progetti di recupero di cui al comma 1.



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

## ART. 16 – CONCESSIONE DEI PASCOLI AD ALLEVATORI FORANEI

1. Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei che dovranno presentare istanza entro il 15 marzo di ogni anno. La gestione dell'eccedenza del pascolo dovrà essere svolta direttamente dal Comune.
2. Il Comune, con specifica deliberazione di G.C., fisserà annualmente il canone di "fida pascolo", stabilendo un importo diversificato per tipologia di bestiame, in rapporto ai criteri di valutazione U.B.A. di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Il Comune, con le modalità e nei termini di cui all'art. 12 - comma 3 -, emetterà le autorizzazioni agli utenti foranei nel rispetto dei carichi massimi pascolivi di ciascun comprensorio.
4. I canoni di "fida pascolo" dovranno essere versati dagli utenti foranei entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Oltre tale termine decorrerà l'applicazione degli interessi di mora. In caso di ritardato o mancato pagamento gli utenti perderanno il diritto di assegnazione di pascoli comunali per la stagione successiva.
5. Il Comune di Malesco, ai sensi dell'art. 15 comma 4 può derogare al pagamento dei canoni a favore degli utenti che possono operare un recupero pascolo quantificato nel Piano di Recupero della stessa entità del canone non corrisposto.

## ART. 17 – DIVIETO DI PASCOLAMENTO

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Piano Economico il pascolo è assolutamente vietato per tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:
  - a) aree indicate in cartografia del Piano di assestamento
  - b) rimboschimenti
  - c) boschi in rinnovazione
  - d) nel raggio di mt. 200 da captazioni di acquedotti, o secondo quanto espresso dalla competente A.S.L.
  - e) terreni in forte degrado per sovrapascolamento e sentieramento, secondo quanto indicato annualmente dalla Commissione Pascoli di cui all'art. 14
  - f) qualsiasi area comunale chiusa per esigenze di tutela del territorio (frane - dissesti - erosioni - attività torrentizie)
  - g) boschi oggetto di recenti interventi culturali.
  - h) In aree nel Parco Nazionale della Val Grande ove non previsto dal Piano Direttore dell'Ente stesso.
    - a) In caso di inosservanza alle norme (pascolo in difformità all'art. 13 e/o nelle zone indicate nel 1° comma del presente articolo) si applica la sanzione nel rispetto delle disposizioni sulla procedura di cui alla Legge n. 689/81 e del T.U.E.L. n. 267/2000, art. 7 bis, con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00= ad € 500,00= oltre all'obbligo del pagamento dei danni arrecati e che saranno quantificati dal Corpo Forestale dello Stato.

## ART. 18 – CONTROLLI

1. A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo della gestione dei terreni comunali è demandata alla Commissione Pascoli ed al Corpo Forestale dello Stato, il quale, tramite i propri agenti, verifica anche il rispetto delle



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

disposizioni sanitarie e veterinarie nell'ambito delle monticazioni sul territorio del Comune di Malesco, su incarico annuale da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

2. L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero rispetto alla quantità autorizzata, oltre alle sanzioni previste dalle leggi specifiche ed alla demontica immediata delle eccedenze, provocherà la perdita del diritto di assegnazione di pascoli per la stagione successiva.
3. Al termine di ogni stagione di pascolo e per ogni comprensorio utilizzato, la Commissione Pascoli e il Corpo Forestale dello Stato possono effettuare sopralluogo di controllo inteso a verificare lo stato del cotico erboso e se del caso impartire specifiche direttive tecniche in base alle quali dovranno essere gestite le utenze di pascolo per la stagione successiva.

## **ART. 19 – CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI**

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa di terreni e di comprensori di pascolo soggetti ad uso civico, a favore di associazioni agricole locali, per la gestione di attività agro-silvo-pastorali.
2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e il valore del depauperamento causato dalla sospensione del diritto di uso civico, rapportato alla durata temporale.
3. Il Comune, per poter rilasciare le concessioni in via amministrativa riguardanti l'utilizzo di terreni o comprensori gravati da uso civico, deve acquisire, in forma preventiva, l'autorizzazione regionale circa il mutamento temporaneo di destinazione d'uso sui terreni di volta in volta specificati.
4. Il Comune di Malesco, ai sensi dell'art. 15 comma 4 può derogare al pagamento dei canoni a favore degli utenti che possono operare un recupero pascolo quantificato nel Piano di Recupero della stessa entità del canone non corrisposto.

## **ART. 20 – CONCESSIONE DI ALPEGGI (FABBRICATI RURALI E PASCOLI)**

1. Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, magazzini, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica. Per dette concessioni verrà prevista una durata pluriennale non superiore a 3 anni, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Il soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, verrà individuato secondo i seguenti parametri di valutazione:
  - a) offerta economicamente più vantaggiosa nei confronti del canone base – punteggio massimo: 40;
  - b) valutazione del personale impiegato nella gestione dell'alpeggio – punteggio massimo: 20;
  - c) migliorie da apportare all'alpeggio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo – punteggio massimo: 20;
  - d) Offerta prodotta da un soggetto esercente il diritto di uso civico – punteggio massimo: 20.



# COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

3. E' consentito derogare alla procedura di cui al comma n. 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto a base associativa che rappresenti in modo significativo la comunità locale degli utenti di uso civico. In tale caso il corrispettivo della concessione è stabilito in base ad apposita perizia di stima redatta dalla Commissione Pascoli.
4. Il soggetto a cui viene assegnata la gestione dell'alpeggio, in qualsiasi forma individuato, ha l'obbligo di accettare nell'ambito dell'alpeggio stesso il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto di usufruire del pascolo in forma gratuita.
5. La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dalla Commissione Pascoli che avrà anche l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della riconsegna dell'alpeggio all'ente proprietario.
6. L'Alpeggio di Straolgio è affidato in comodato d'uso al Parco Nazionale della Val Grande sino all'anno 2053 pertanto le concessioni di cui al comma 1 sono a carico del Parco Nazionale della Val Grande.
7. L'Alpeggio di Scaredi, per la porzione nel Parco Nazionale della Val Grande, è affidata in comodato d'uso all'Ente Parco sino all'anno 2026 pertanto le concessioni di cui al comma 1 sono a carico del Parco Nazionale della Val Grande.
8. Gli alpeggi di Portajola Campo Sopra e Campo Sotto sono di proprietà della ex A.S.D.F. (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali), pertanto le concessioni di cui al comma 1 sono a carico del predetto Ente.
9. Il Comune di Malesco può derogare il pagamento del canone di concessione in relazione ad un piano pluriennale da eseguirsi con cadenza annuale di opere su fabbricati.
10. Il Comune di Malesco, ai sensi dell'art. 15 comma 4 può derogare al pagamento dei canoni a favore degli utenti che possono operare un recupero pascolo quantificato nel Piano di Recupero della stessa entità del canone non corrisposto.

## ART. 21 – GESTIONE DELLE RISORSE

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano (canoni per "fida pascolo" - canoni per concessioni amministrative - introiti per alienazione di lotti boschivi), possono essere utilizzate esclusivamente per opere permanenti nei seguenti campi di attività:
  - a) miglioramento del demanio di uso civico
  - b) miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo
  - c) sostegno dell'associativismo comunale per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico
  - e) sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni locali.

## ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'articolo 75, dello Statuto Comunale il presente regolamento diventa obbligatorio decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento medesimo, previa acquisizione della prescritta approvazione da parte del competente ufficio regionale.